



Verona 16 novembre 2018

Sala Conferenze ODCEC Verona

via S. Teresa 2 Verona



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Avv. Luca D'Amore

Prof. Barbara Vettori

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

FINALITA' DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA:

Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia che è quello di **restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale** (Enti territoriali e Stato).



LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

La competenza dell'Agenzia del demanio fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94

Fino alla legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l'8 agosto 2009, la gestione e la destinazione dei beni confiscati erano affidate all'Agenzia del Demanio



LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Le Prefetture – dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 alla legge 31 marzo 2010, n. 50

Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 la destinazione dei beni confiscati è stata affidata alle Prefetture, la gestione è rimasta all'Agenzia del Demanio



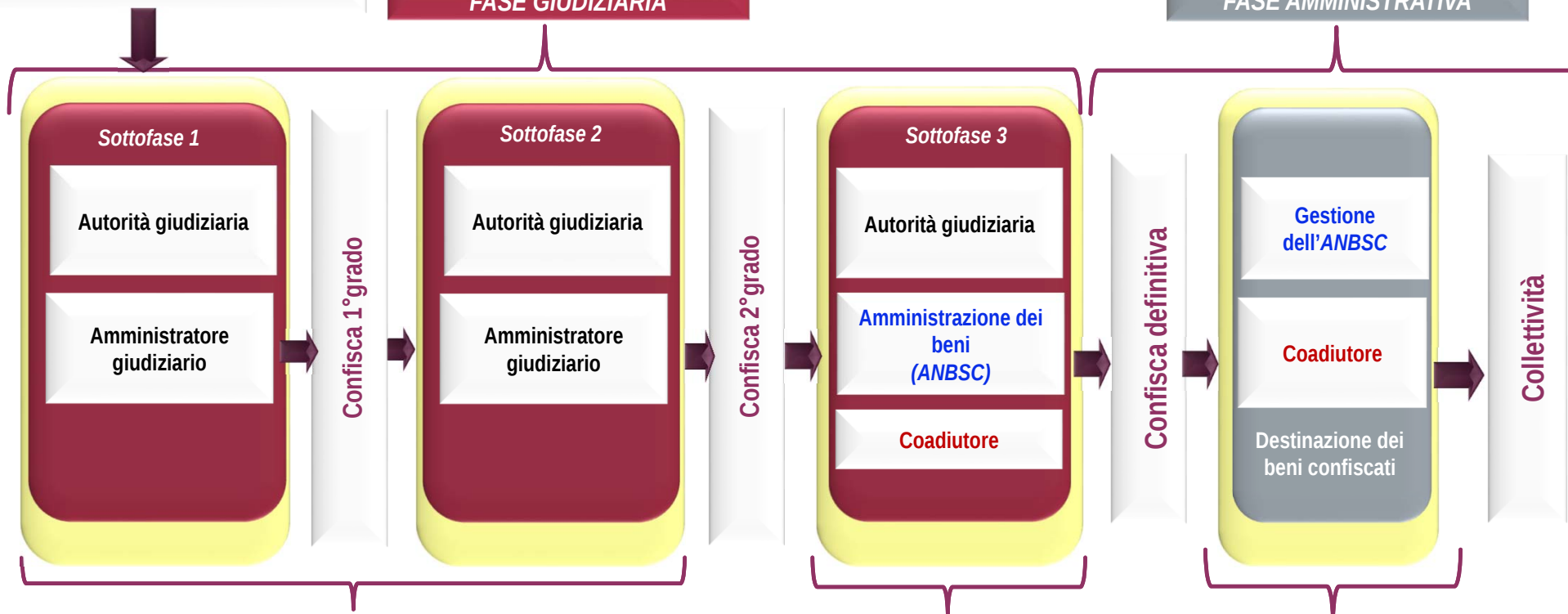
DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 MARZO 2010, N. 50



Proposta di applicazione misura di prevenzione patrimoniale

FASE GIUDIZIARIA

FASE AMMINISTRATIVA



art. 24 e 27 cod. ant.

1 anno e 6 mesi prorogabile una volta sola per 6 mesi

(sospeso per 90gg per perizia, ovvero per decidere su istanza di ricusazione o per emettere decreto di confisca complesso)

Art. 47 cod. ant.

90 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni
ovvero 30 giorni dall'approvazione del progetto di pagamento

Quali competenze?

In quale ambito processuale?

Quando si applicano?

LE COMPETENZE DELL'ANBSC

Nell'ambito delle due fasi sopra menzionate, il codice antimafia pone l'ANBSC al centro del sistema quale **fondamentale ingranaggio** attribuendole le seguenti macro-competenze:

1. Conoscitive
2. Consulenziali
3. Consultive /Progettuali
4. Decisorie/deliberative
5. Gestorie
6. Informative
7. Di proposta/impulso
8. Liquidatorie

IN QUALE AMBITO PROCESSUALE

Le competenze dell'ANBSC si esplicano nell'ambito di due distinti procedimenti:

Procedimenti di prevenzione
ex lege 575/1965 e s.m.i.
(oggi codice antimafia)

Procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 240-bis c.p.

e nei casi di confisca disposta ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero a seguito di condanna per uno dei cosiddetti reati societari ex art. 2641 c.c. o per reati finanziari ex art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998 ??



ART. 65, COMMA 1° D. LGS N. 300/99

All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia **è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.***

***NB: Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei BENI IMMOBILI, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici".**

segue: IN QUALE AMBITO PROCESSUALE

Art. 104-bis

Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578 -bis del codice.

Nb: In rosso le modifiche apportate dal D. Lgs n. 21/2018 in vigore dal 6 aprile 2018

segue: IN QUALE AMBITO PROCESSUALE

Procedimenti di prevenzione
ex lege 575/1965 e s.m.i.
(oggi codice antimafia)

Procedimenti penali per i delitti di
cui all'art. 240-*bis* c.p.

?

Procedimenti penali
ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.

QUANDO SI APPLICANO? IL DOPPIO BINARIO

Il legislatore del codice antimafia ha introdotto una **FASE TRANSITORIA** per quei procedimenti ablativi in essere alla sua data di entrata in vigore (13 ottobre 2011) contenuta nell'**art. 117**:

Comma 1:

«Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».

Comma 5:

«Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data»

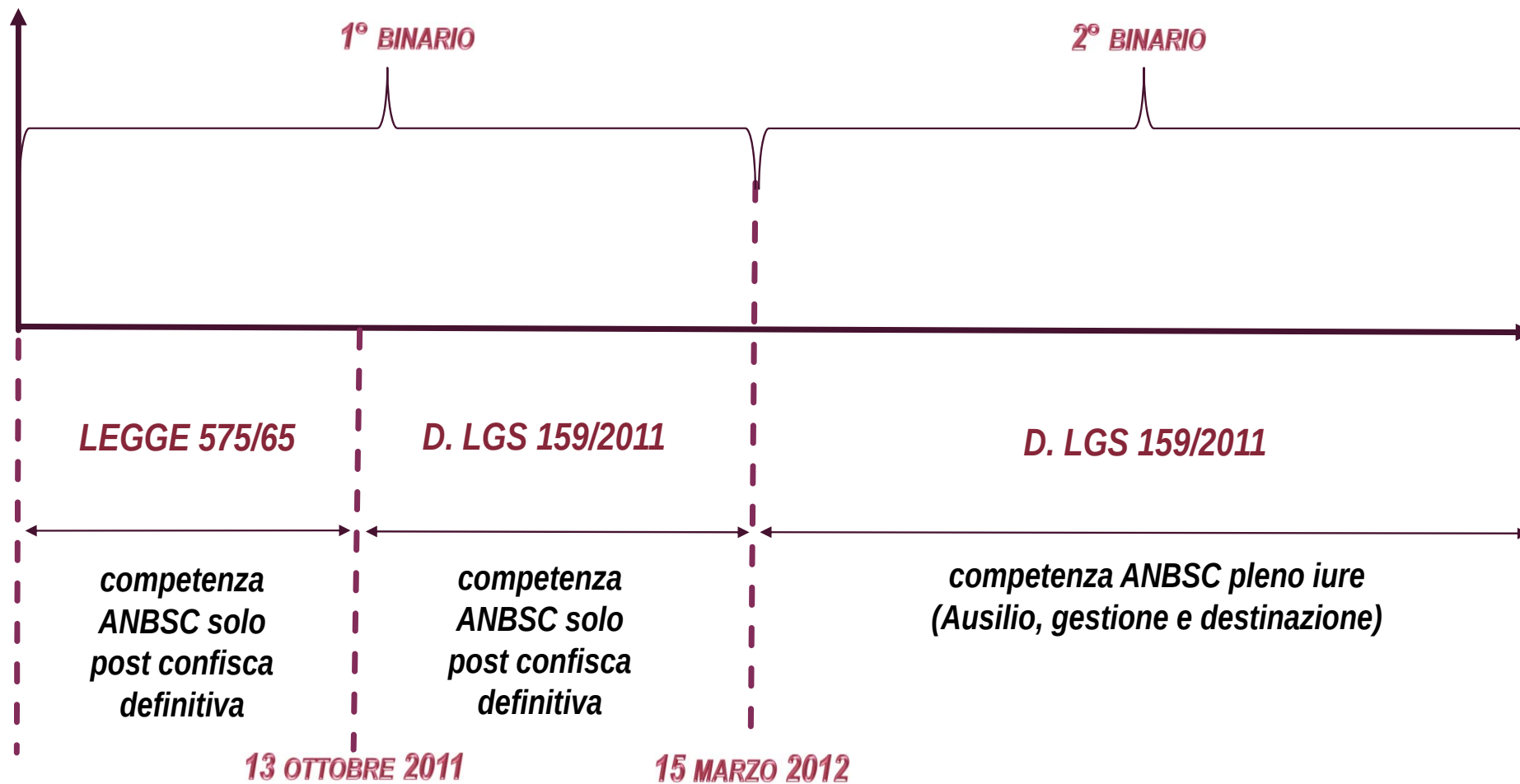
Per «**norme previgenti**» ci si riferisce alle disposizioni di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm.ii. seppure abrogata ai sensi dell'art. 120.



Questa norma introduce un «**doppio binario**»

segue: IN QUALE AMBITO PROCESSUALE

Nei procedimenti penali occorre far riferimento alla data di iscrizione nel registro notizie di reato
(cfr. circolare **Procura Nazionale Antimafia prot. n. 1354 del 16 gennaio 2012**)



ORGANIZZAZIONE INTERNA ANBSC: STRUTTURA TERRITORIALE



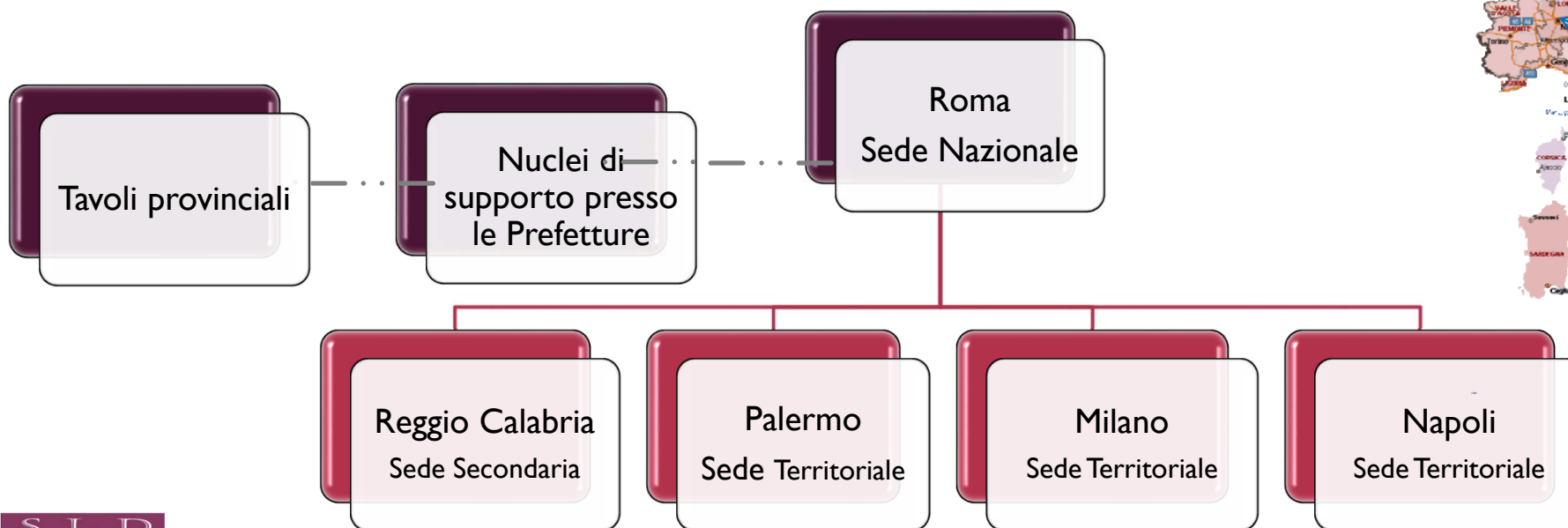
La situazione ante riforma

Sede principale a Reggio Calabria e 4 sedi secondarie nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo, tutte ubicate in immobili confiscati, ad eccezione di Reggio Calabria e Napoli.



La riforma di cui alla legge n. 161/17

Il novellato art. 110 sposta la sede principale dell'Agenzia a Roma. Le sedi, ove possibile, devono essere stabilite all'interno di un immobile confiscato.



NUCLEI DI SUPPORTO PREFETTURE



Legge n. 161/17

L'art. 112 c. prevede che l'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'Interno ne sono definiti la composizione e il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I Prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre Amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2018, sono stati definiti i contingenti di personale che andranno a formare i Nuclei di supporto.

ORGANI DELL'ANBSC



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia



COLLEGIO DEI REVISORI

Nominato con decreto del Ministro dell'Interno, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.



CONSIGLIO DIRETTIVO (4 membri oltre al Direttore)

- un magistrato designato dal Ministro della Giustizia
- un magistrato designato dal Procuratore Nazionale Antimafia
- due qualificati esperti in materia di gestione aziendale e patrimoni designati, di concerto, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze

ORGANI DELL'ANBSC

La riforma



Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori



CONSIGLIO DIRETTIVO (6 membri oltre al Direttore)

- un magistrato designato dal Ministro della Giustizia
- un magistrato designato dal Procuratore Nazionale Antimafia
- due qualificati esperti in materia di gestione aziendale e patrimoni designati, di concerto, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze
- **un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;**
- **un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazio-nali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione**

COMITATO CONSULTIVO (11 membri oltre al Direttore)

- un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
- un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

Decreto sicurezza: ridimensionamento



COLLEGIO DEI
REVISORI

ANBSC: ARTICOLAZIONE INTERNA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118 (in vigore dal 31/10/2018)
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ANBSC

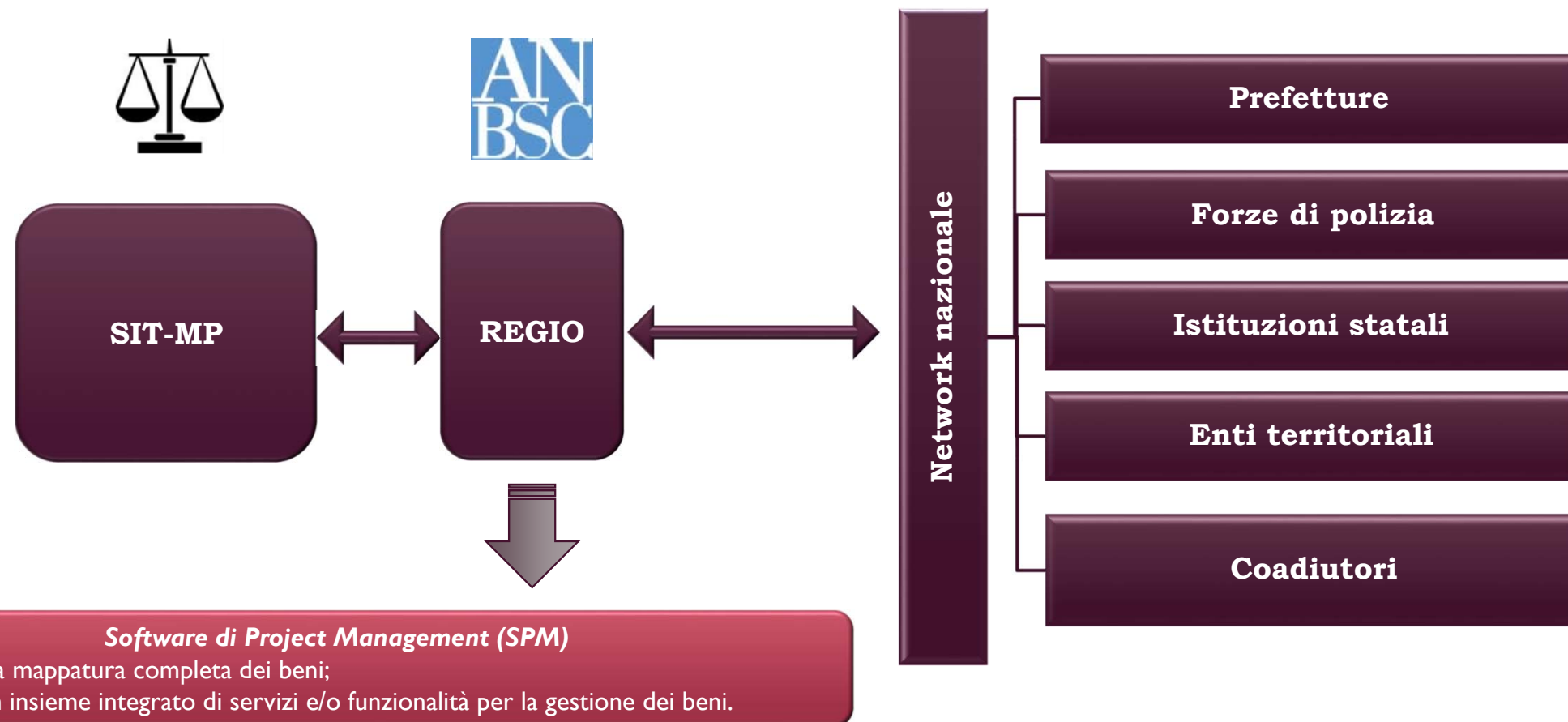
L'ANBSC è costituita dalle seguenti direzioni generali e direzioni di staff:



AGENZIE DEI BENI CONFISCATI: UNO SGUARDO IN EUROPA



ANBSC: LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI



Software di Project Management (SPM)

- ✓ consente la mappatura completa dei beni;
- ✓ fornisce un insieme integrato di servizi e/o funzionalità per la gestione dei beni.

ANBSC: LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BENI (segue)

Sezione: gestione coadiutore

INTERROGAZIONI

- Interrogazione procedimento giudiziario
- Interrogazione provvedimento
- Interrogazione anagrafe proposto
- Interrogazione beni per coadiutore
- Interrogazione scheda sintesi bene
- Interrogazione iter gestione bene
- Interrogazione propositi per procedimento
- Interrogazione procedimenti per proposto



LA MAPPATURA INFORMATICA DEI BENI SEQUESTRATI IN EUROPA: IL PROGETTO PAYBACK



LE DUE ACCEZIONI DEL COADIUTORE NEL CAM: IL COADIUTORE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

La fase giudiziaria: 1 sotto-fase



ART. 35, CO. 4 CAM

«L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, **a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati**. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio **ufficio di coadiuizione**, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono».



Con riferimento al “coadiutore dell'amministratore”, la Cassazione ha precisato che: “... deve ritenersi che **per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario**” (Cfr. Cass., sez. VI pen., sent. 16 settembre 2010, n. 33724)

LE DUE ACCEZIONI DEL COADIUTORE NEL CAM: IL COADIUTORE DELL'ANBSC

La fase giudiziaria: 2 sotto-fase



La fase amministrativa



ART. 38, CO 3 CAM (ANTE RIFORMA)

«Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale **può farsi coadiuvare**, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, **retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario**. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha **durata annuale**, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico **può essere** conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale».

ART. 38, CO 3 CAM (POST RIFORMA)

«Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia **si avvale**, per la gestione, di un **coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale**, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. **L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene**, salvo che intervenga revoca espressa».

NATURA DELL'INCARICO:

Cfr. A.S. 2134, emendamento n. 13.11 ALBERTINI, BIANCONI non approvato.

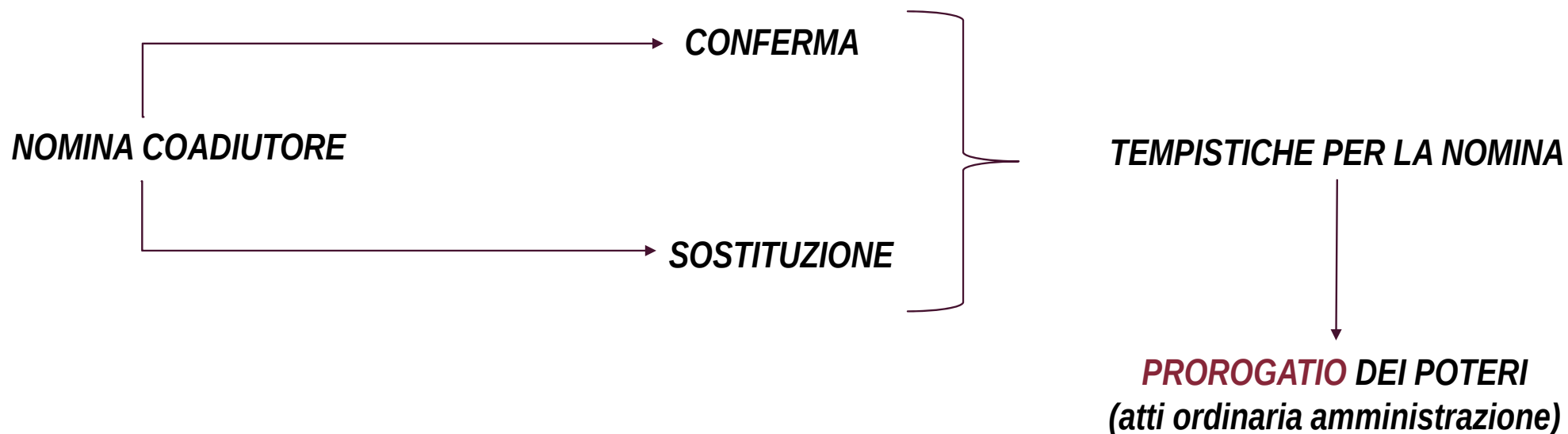
«Il coadiutore dell'Agenzia riveste **la qualifica di incaricato di pubblico servizio** e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio».



II COADIUTORE DELL'ANBSC: IL DISCIPLINARE DI INCARICO – LE ATTIVITA'

- a) inserire e/o aggiornare i dati concernenti la procedura ablatoria sul sistema OPEN-REGIO o altro applicativo gestionale indicato dall'ANBSC utilizzando le credenziali di accesso appositamente fornite da questa Agenzia Nazionale;
- b) dare ogni documentazione utile al fine di consentire l'identificazione esatta del bene oggetto di confisca;
- c) adempiere all'incarico affidato con la massima cura, la diligenza propria dell'esercizio di un'attività professionale e con l'osservanza dei tempi per la destinazione dei beni confiscati previsti dal "Codice delle leggi antimafia";
- d) osservare i criteri di efficienza, efficacia, economicità, tempestività, trasparenza;
- e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni che nella fase di gestione verranno impartite dall'Agenzia Nazionale;
- f) curare i rapporti con il Tribunale e/o con il Giudice Delegato secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia;
- g) assicurare una costante reperibilità;
- h) non porre in essere atti e/o attività che possano pregiudicare l'esatto e corretto adempimento dell'incarico di Coadiutore di beni confiscati o che contrastino con gli interessi materiali e/o morali dell'Agenzia Nazionale;
- i) astenersi dalla prosecuzione dell'incarico e dare comunicazione con la massima tempestività, ai fini dell'immediata sostituzione, del sopravvenire di una delle cause ostative al conferimento dell'incarico ovvero dell'insorgenza di situazioni d'incompatibilità o conflitto d'interesse, anche potenziale, la cui insussistenza è stata oggetto di specifica dichiarazione e attestazione anteriormente all'affidamento dell'incarico;
- l) non assumere altri incarichi che siano in conflitto d'interesse e/o deontologicamente non coerenti rispetto al presente incarico;
- m) rispettare l'obbligo di riservatezza riguardo a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'attività affidata, con divieto di rilasciare dichiarazioni di alcun genere;
- n) comunicare tempestivamente all'Agenzia Nazionale eventuali variazioni degli stati e delle qualità personali e professionali il cui possesso è stato autocertificato e/o certificato anteriormente all'affidamento dell'incarico;
- o) informare tempestivamente per iscritto l'Agenzia Nazionale di ogni questione di rilievo che riguarda i beni oggetto dell'incarico;
- p) osservare le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del quale il Coadiutore riconosce di averne preso atto ed accettato il contenuto;
- q) osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determina n. 20 del 16/12/2014 i cui obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico ed a qualsiasi titolo. A tal fine, il Coadiutore riconosce di averne preso atto ed accettato il contenuto;
- r) consegnare copia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ANBSC, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento integrativo approvato dal Direttore ANBSC con determina n. 20 del 16/12/2014 a collaboratori, consulenti, professionisti e a tutti i soggetti di cui il Coadiutore si avvalga, con qualsiasi contratto o incarico ed a qualunque titolo, nello svolgimento dell'incarico conferito dall'ANBSC.

II COADIUTORE DELL'ANBSC: **NOMINA** – TRASPARENZA – ATTIVITA'



Cfr. A.S. 2134, emendamento n. 13.11 ALBERTINI, BIANCONI non approvato.

"[...Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia...]".



II COADIUTORE DELL'ANBSC: NOMINA – **TRASPARENZA** – ATTIVITA'

L'Agenzia comunica al Tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico che viene parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'ANBSC a norma dell'art. 15-ter, comma 228 del D. Lgs n. 33/2013 (c.d. Testo Unico Trasparenza), come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (quest'ultimo meglio noto come FOIA "Freedom Of Information Act").

“L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati”.

In ottemperanza a detto paradigma normativo, l'ANBSC ha provveduto a pubblicare sul proprio sito le informazioni richieste dalla norma dalle quali risulta che l'Agenzia, al **novembre 2018**:

- ☐ ha in corso **n. 610 incarichi di coadiutore** (cfr. link: <https://trasparenza.anbsc.it/node/462>)
- ☐ ha liquidato complessivamente (acconto/saldo) **n. 229 professionisti** per un totale complessivo di **€ 3.704.365,44** (cfr. link: <https://trasparenza.anbsc.it/node/465>).

II COADIUTORE DELL'ANBSC: NOMINA – TRASPARENZA – ATTIVITA'

GESTIONE DEI BENI

Al coadiutore viene chiesto di **gestire**, per conto dell'Agenzia, ciascun bene rientrante nella procedura di confisca amministrata.

Naturalmente la gravosità della gestione è strettamente connessa alla natura del bene.

ONERI DI RESOCONTO

Il Coadiutore con cadenza trimestrale è tenuto a dettagliare le attività espletate tramite un'apposita relazione alla quale accludere anche la relativa documentazione a supporto.

GESTIONI FUORI BILANCIO

Il Coadiutore è tenuto a rendicontare, sulla base della modulistica messa a disposizione dall'Agenzia, gli adempimenti connessi alle cosiddette “**gestioni fuori bilancio**” in conformità e secondo le tempistiche stabilite nella legislazione di settore.

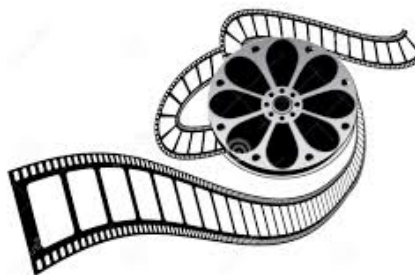
UTG

Particolare rilevanza può assumere il **coinvolgimento del coadiutore nelle riunioni dei Nuclei di supporto prefettizi** e negli istituendi **Tavoli Provinciali**. In effetti, è possibile che l'Agenzia richieda al Coadiutore di partecipare alle riunioni del Nucleo di supporto, per segnalare ai soggetti istituzionali ivi presenti lo stato e le criticità del bene gestito nonché, nel caso di occupazione, di assicurare la sua presenza alla data fissata per lo sgombero forzoso dell'immobile, che in quella sede viene parimenti calendarizzata. A seguito della riforma e dell'istituzione dei Tavoli Provinciali, il coadiutore potrà essere coinvolto anche in questi consessi.

Il «biscotto perfetto» di fasano...

CRITICITA'

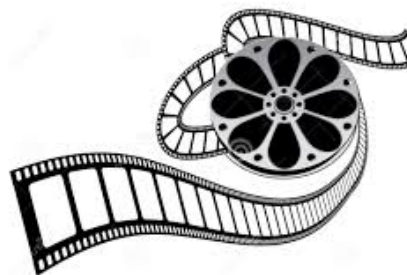
La gestione dei beni



<http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-ec38dad0-c902-4543-a749-f8f09134f5db.html>

SGOMBERO DEI BENI

La partecipazione del coadiutore allo **sgombero forzoso** del bene oppure alle **operazioni di consegna** dello stesso in favore destinatario è una attività molto importante che peraltro ha rilevanza anche ai fini della definizione della procedura





*Dalla
TEORIA*



*Alla
PRATICA*

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENI CONFISCATI

VERIFICHE PRELIMINARI SUI BENI CONFISCATI: ANOMALIE RISCONTRATE

Casi più frequenti:

1. Mancata o tardiva trascrizione o annotazione dei provvedimenti giudiziari
2. Erronea trascrizione o annotazione dei soggetti a favore o contro
3. Erronea indicazione dei beni confiscati (sia in termini di identificativi catastali, sia relativamente alla natura del bene: terreno anziché fabbricato, etc)
4. Per le società, mancata o erronea volturazione delle quote o delle azioni all'Erario
5. Disallineamento tra dati presenti in Conservatoria e quelli rinvenibili nel Catasto
6. Oggetto della misura di prevenzione
7. Mancato aggiornamento degli atti giudiziari alle vicende extraprocessuali (ad esempio vendita di un bene in sede civilistica prima della definitività della confisca)

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENI CONFISCATI

Esempio trascrizione titoli giudiziari di confisca presso Conservatoria dei RR.II

Elenco sintetico delle formalità, in ordine cronologico, in cui è presente l'immobile richiesto

1. TRASCRIZIONE del 25/11/1994 - Registro Particolare 13714 Registro Generale 17555
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 58/94 del 18/11/1994
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
Nota disponibile in formato immagine
2. TRASCRIZIONE del 19/11/1996 - Registro Particolare 12591 Registro Generale 15966
Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE E PENALE Repertorio 58/94 del 14/11/1996
ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DI CONFISCA BENI
Nota disponibile in formato immagine
3. TRASCRIZIONE del 26/09/2001 - Registro Particolare 12114 Registro Generale 15090
Pubblico ufficiale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Repertorio 58/94 del 28/02/2001
ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DI CONFISCA BENI
Nota disponibile in formato elettronico

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENI CONFISCATI

Esempio volturazione delle quote in favore dell'Erario e nomina coadiutore ANBSC presso Registro delle Imprese

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/08/2011

Capitale sociale	Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.329,14 EURO
-------------------------	--

Quota di nominali: 10.329,14 EURO

Di cui versati: 10.329,14

ERARIO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice fiscale: 80207790587

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
ROMA (RM) VIA PASTRÈNGO 22

Note IN DATA E' STATO DEPOSITATO DALL'AVV. A
ATTO CON CUI IN DATA E' STATO NOMINATO COADIUTORE DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER L'AMM.NE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI, E DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO CON
CUI A PARTIRE DALLA DEFINITIVITA' DEL PROVVEDIMENTO ABLATIVO DEL
13.05.08, TUTTE LE QUOTE SOCIALI SONO DIVENTATE OGGETTO DI PROPRIETA'
DELL'ERARIO DELLO STATO.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENI CONFISCATI

Esempio trascrizione titoli giudiziari di confisca (e intervenuta definitività) presso Registro delle Imprese

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Deposito statuto aggiornato

CON VERBALE A ROGITO DEL NOTAIO DI ROMA, IN DATA
....., REPERTORIO N., L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO, TRA
L'ALTRO, DI ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLA NORMATIVA DI CUI AI DECRETI
LEGISLATIVI NN. 5 E 6 DEL 17 GENNAIO 2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, CON APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STATUTO CHE REGGERA' LA
VITA DELLA SOCIETA', FERMI RESTANDO L'OGGETTO, IL CAPITALE E LA DURATA.

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

IN DATA 11.01.10 SONO STATE NOTIFICATE , UFF. PROV.
DI NAPOLI, ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI EMESSA IL 06.06.06,
CONFERMATA IL 02.04.07, CON CUI E' STATA DISPOSTA LA CONFISCA DI TUTTI I BENI

SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO, E SENTENZA DEL 13.05.08 CON LA QUALE LA
CORTE DI CASSAZIONE, RIGETTANDO IL RICORSO, HA CONFERMATO INTEGRALMENTE IL
PROVVEDIMENTO DI CONFISCA IL TUTTO RIFERITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N.6078/04
DEL 21.09.04, DEPOSITATA IL 20.12.04, ED IRREVOCABILE IL 14.10.05, EMESSA NEI
CONFRONTI DI

IN CONSEGUENZA DELL'INTERVENUTA CONFISCA DEFINITIVA, LA TITOLARITA' DELLA QUOTA
TOTALITARIA CONFISCATA DI PATRIMONIO SOCIALE E' STATA DEVOLUTA ALL'ERARIO, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1963, N. 575 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, ED E' GESTITA, TRAMITE IL COADUTTORE, DALL'AGENZIA NAZIONALE PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4
CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 31
MARZO 2010, N.50.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI BENI CONFISCATI

Esempio corretti adempimenti presso il Registro delle Imprese

REGIME DELL'UNIPERSONALITÀ (ART. 2362, ART. 2462 E 2470 COD. CIV.)



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Visura storica società di capitale

IMPRESA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ACERRA (NA)

Indirizzo PEC: @PEC.IT

Codice fiscale: 076

Numero REA: NA -

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI LE CRITICITÀ



LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI



L'assegnazione provvisoria: UNO SGUARDO IN EUROPA – progetto RECAST



ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: CASE STUDY 1



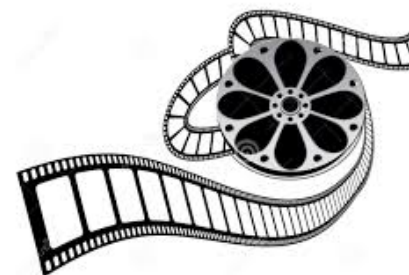
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: CASE STUDY 2



LE CRITICITÀ: BENI NON DESTINABILI PER CONSISTENZA E UBICAZIONE



LE CRITICITÀ: CONFISCA PRO-QUOTA



<http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/14/beni-confiscati-alla-mafia-il-riutilizzo-e-un-vuoto-a-perdere/774782/>

LE CRITICITÀ: USI CIVICI



L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI – IL MONITORAGGIO

L'ANBSC provvede a monitorare l'uso effettivo del bene in conformità con il decreto di destinazione, anche avvalendosi dei Nuclei di supporto prefettizi.

L'ANBSC può disporre la **revoca del decreto di destinazione** nei seguenti casi:

- a) mancata destinazione del bene entro un anno;**
- b) mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;**
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge** (art. 112, comma 4, lett. h), ad esempio quando si accerta che il bene, per interposta persona, è rientrato nella disponibilità del proposto.

Grazie per l'attenzione!

